



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### **Delibera n. 275 del 22 marzo 2017**

Oggetto: Procedimento sanzionatorio nei confronti del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna per omessa adozione dell'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) relativamente ai trienni 2015-2017 e 2016-2018.

Fascicolo UVMAC/S/5057/2016

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 22 marzo 2017;

- Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o dei Codici di comportamento;
- Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- Visto il paragrafo 3.1.1. del Piano nazionale anticorruzione 2013, con il quale sono specificati i contenuti minimi dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, il successivo aggiornamento di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 e il Piano nazionale anticorruzione 2016, di cui alla delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- Visto l'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella versione vigente alla data di scadenza dell'adempimento di che trattasi, secondo il quale ogni amministrazione adotta il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente;
- Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 13 luglio 2015;
- Visti i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento di cui alla delibera del 9 settembre 2014, pubblicato in G.U. n. 233/2014 (di seguito Regolamento sanzionatorio);
- Visto l'accertamento eseguito dall'ufficio istruttore dell'Autorità, sul sito istituzionale del Parco Geominerario Storico e Ambientale, con il quale è stata riscontrata la mancata



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

pubblicazione, nella apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”, dell’aggiornamento del PTPC e del PTTI relativamente ai trienni 2015-2017 e 2016-2018;

- Vista la nota del 29.11.2015 protocollo n. 175528 di avvio del procedimento, da parte del Responsabile del procedimento dell’Autorità per omessa adozione dell’aggiornamento del PTPC e del PTTI relativamente ai trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell’art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, indirizzata al RPCT e direttore, [omissis], del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna e la contestuale richiesta al medesimo RPCT di notificare la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’art. 14 della legge 689/1981, al commissario straordinario pro tempore [omissis] e al commissario in carica, [omissis], quali soggetti obbligati alla redazione e adozione del PTPC e PTTI, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. e) del Regolamento sanzionatorio, e con la quale sono state chieste le motivazioni che hanno impedito la tempestiva adozione ed approvazione documenti citati;

- Visto la nota acquisita al prot. n. 180078 del 5.12.2016 con la quale il RPCT, ha trasmesso le relate di notifiche dell’avvio del procedimento ai soggetti interessati;

- Vista la nota acquisita al prot. n. 180976 del 6.12.2016 con la quale il RPCT, come richiesto nella comunicazione di avvio del procedimento, ha comunicato le generalità e la durata dell’incarico dei soggetti succedutisi nell’organo di indirizzo politico dal 24.6.2014.

- Vista la nota n. 22486 del 10.2.2017 con la quale l’Ufficio istruttore ha provveduto ad avviare il procedimento sanzionatorio nei confronti dell’avv. [omissis], commissario straordinario dal 14.03.2016 al 28.10.2016, all’esito dei nominativi pervenuti dall’amministrazione del Parco;

- Vista la comunicazione del RPCT pervenuta al prot. n. 81742 del 7.12.2016 nella quale veniva rappresentato il mero errore materiale nell’indicazione della data di conferimento dell’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione del Parco Geominerario;

- Visto il riscontro del commissario straordinario in carica, [omissis], nel quale ha rappresentato di essere stato nominato in data 28.10.2016 e di essersi insediato il 3.11.2016, in carica da soli 29 giorni al momento dell’avvio del procedimento sanzionatorio da parte dell’ANAC;

- Viste le controdeduzioni trasmesse dal RPCT, [omissis], nelle quali ha rappresentato che l’Ente ha operato, sin dalla sua costituzione, in maniera limitata mediante l’utilizzo di lavoratori interinali, rinnovati più volte e con contratti di breve periodo. Mentre le procedure per l’assunzione della prima pianta organica sono state avviate nel mese di ottobre 2014 e la presa di servizio dei vincitori di concorso è avvenuta il 22.12.2015, con inizio dell’attività lavorativa nella seconda decade del mese di gennaio 2016;

- Viste le controdeduzione trasmesse in data 27.12.2016 (prot. n. 190706) dal dr. [omissis], nelle quali fa presente che ha ricoperto l’incarico di commissario straordinario dal 3.12.2013 al 11.3.2016 e che la mancata pubblicazione degli aggiornamenti del PTPC e PTTI nel sito



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

istituzionale del Consorzio del Parco Geominerario Storico e ambientale della Sardegna, ha risentito pesantemente della costituzione della pianta organica e la necessaria formazione del personale di neo assunzione e sulla base delle informazioni fornite dal RPCT, il Piano non ha subito variazioni;

- Vista la memoria difensiva pervenuta in data 6.3.2017 nella quale l'avv. [omissis], rappresenta che il suo mandato è iniziato il 14.3.2016, quando il termine per l'adozione del PTPC e PTTI era già spirato. Inoltre è rimasto in carica poco più di 7 mesi, durante i quali si è dovuto occupare di questioni complesse, di elevata rilevanza e straordinaria amministrazione. Ciononostante con una mail del 26.6.2016 ha comunicato al RPCT, [omissis], di verificare il rispetto della normativa sulla trasparenza e sull'anticorruzione come raccomandato dal Ministero dell'Ambiente;

- Vista l'integrazione trasmessa dal dr. [omissis], in data 2.3.2017, con la quale ha chiesto all'Ufficio istruttore di voler circostanziare le omissioni riferibili al periodo di gestione curato dallo stesso, in quanto come commissario del Parco dal 28.10.2016 ha curato l'unico adempimento riferibile al periodo gestionale di propria competenza, adottando, con Deliberazione n. 5 del 30 gennaio 2017, il Piano triennale della prevenzione della corruzione ed il piano triennale per la trasparenza 2017-2019;

- Visti la nota n. 33578 del 3.3.2017 di riscontro trasmessa dall'Ufficio istruttore al dr. [omissis];

- Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

- Considerato che dalla documentazione acquisita è emerso che:

### I - Risultanze istruttorie e valutazioni.

- ✓ l'attività di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione attivata dal competente Ufficio dell'Autorità, nei confronti del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, ha portato ad accertare, dopo verifica sul sito istituzionale in data 22 novembre 2016, l'omessa adozione degli aggiornamenti del P.T.P.C. e del P.T.T.I. per due trienni, 2015-2017 e 2016-2018, come prescritti dall'art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel testo vigente al momento dell'illecito amministrativo;
- ✓ dall'istruttoria è emerso che il Parco Geominerario, alla data di avvio del procedimento sanzionatorio, non aveva adempiuto all'obbligo di adottare gli aggiornamenti, con cadenza annuale, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale della Trasparenza e l'Integrità, come ribadito dall'ANAC sia nel comunicato del Presidente del 13 luglio 2015 sia negli aggiornamenti del PNA, risultando pubblicati sul sito istituzionale solo i Piani relativi al triennio 2014-2016, adottati con delibera commissariale n. 60 del 30.9.2015 e redatti, peraltro, non linea con i dettami della l. 190/2012, con l'ausilio di un incaricato di una



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

società privata, la [omissis], a cui l'Ente Parco aveva commissionato la stesura del Piano della Performance;

- ✓ con la delibera commissariale n. 60 l'Ente ha approvato il PTPC 2014-2016, anche se è stata adottata in data 30.9.2015, quando erano già scaduti i termini per approvare l'aggiornamento 2015-2017, e quindi avrebbe dovuto riferirsi a tale arco temporale, in quanto, trattandosi di un documento programmatico, non rileva per il passato;
  - ✓ il d.lgs. 97/2016 ha modificato l'art. 10, del d.lgs. 33/2013, prevedendo che ogni amministrazione espliciti gli adempimenti in materia di trasparenza in una apposita sezione del PTPC, superando il PTTI come documento distinto: tale previsione è entrata in vigore il 23/6/2016 e non può che influire sulla predisposizione del PTPC relativo al triennio 2017-2019;
  - ✓ sono da considerare i differenti comportamenti tenuti dai diversi "soggetti obbligati" secondo quanto disposto dall'art. 11 della Legge n. 689/1981.
- Il RPCT, [omissis], è stato nominato RPC del Parco Geominerario con delibera commissariale n. 60 del 30.9.2015, la stessa delibera con cui è stato approvato il PTPC 2014-2016. Con tale adempimento l'Ente ha dato acquiescenza sin da subito di essere ricompreso tra i soggetti tenuti ad osservare gli obblighi della legge 190/2012 pur se la sua struttura organizzativa non era ancora compiuta.

Pertanto non appaiono condivisibili le argomentazioni fornite dal RPC basate sul cumulo di incarichi a cui è sottoposto e l'avvicinarsi di una pluralità di soggetti in qualità di organo di indirizzo. Con riguardo alla motivazione secondo la quale, non avendo il Parco assunto le piene funzionalità, non era necessario riportare integrazioni alla versione del Piano adottata in prima applicazione, si rappresenta che l'Autorità (v. comunicato del Presidente del 13.7.2015) ha chiarito che il PTPC è un documento programmatico da aggiornare con cadenza annuale e che tale obbligo può essere assolto approvando un piano che sostituisca in toto il precedente ovvero approvando un aggiornamento annuale che rinvii, per le parti immutate, al P.T.P.C. precedente.

È importante che il Piano contenga una sezione relativa al monitoraggio, nella quale il RPCT dà conto dell'efficacia delle misure di prevenzione delle corruzione correlate ai singoli processi: la circostanza rappresentata dal dr. [omissis], che non si sia verificata nessuna attività amministrativa che potesse risultare critica tanto da dover rivedere il PTPC, non appare verosimile, in quanto dall'istruttoria è emerso che proprio per raggiungere la piena funzionalità, l'Ente è ricorso a prestazioni di lavoro interinale, rinnovate di volta in volta, a procedure concorsuali per selezionare il personale di ruolo, ad affidamenti pubblici, tutti procedimenti ricompresi nelle aree ritenute a maggior rischio corruzione, che testimoniano una realtà organizzativa in divenire e non statica. A fortiori, seppur non incidente sul procedimento sanzionatorio in trattazione, lo stesso RPCT ha allegato alla propria memoria difensiva la nota con cui



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

il Ministero vigilante, in occasione dell'approvazione del bilancio dell'ente del 2016, ha rilevato alcune criticità gestionali.

Nel susseguirsi di soggetti diversi al vertice della struttura, il dr. [omissis], in qualità di RPC ed unico dirigente di ruolo, rappresenta la continuità amministrativa dell'Ente e avrebbe dovuto adoperarsi affinché l'organo di indirizzo fosse messo nella condizione di adottare gli aggiornamenti del PTPC e PTTI.

Solo dopo la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, il RPC ha proposto quale aggiornamento dei piani omessi, peraltro nell'identica formulazione, l'approvazione del PTPC e PTTI oggetto della deliberazione commissariale n. 60/2015;

- Con riferimento al Prof. [omissis], allo stesso modo, questi avrebbe dovuto adoperarsi, unitamente al RPC, per adottare tempestivamente l'aggiornamento dei Piani omessi, in quanto il suo incarico ricopre un arco temporale in cui tali adempimenti andavano adottati *ex lege*, avendo svolto i compiti di commissario straordinario del Parco Geominerario dal 3.12.2013 al 13.03.2016. Pertanto in qualità di unico componente dell'organo di indirizzo politico non poteva esimersi da un adempimento previsto dalla legge, oltre che ad un più generalizzato obbligo di controllo sull'attuazione delle disposizioni normative e regolamentari.
- Si ritiene, invece di non riconoscere alcuna responsabilità in capo al dr. [omissis], in quanto la sua nomina a commissario straordinario è avvenuta in data 28.10.2016, quando i termini per gli adempimenti richiesti erano ampiamente scaduti e considerando che al momento della contestazione da parte dell'Autorità era in carica da pochi giorni (circa 29).

Il dr. [omissis], inoltre, ha comunicato di aver adempiuto nei termini di legge, quale componente dell'attuale organo di indirizzo politico, con deliberazione n. 3 del 30 gennaio 2017, all'approvazione del PTPCT relativo al triennio 2017/2019;

- Per quanto riguarda la posizione dell'avv. [omissis], si ritiene che le argomentazioni rappresentate siano meritevoli di condivisione, in quanto la contestazione mossa a suo carico riguarda l'omissione del PTPC 2016-2018 e la sua nomina è avvenuta in data 14.3.2016 quando già il termine per adottare il Piano era scaduto. Circostanza esimente, inoltre, è da considerare che egli ha dimostrato, nei 7 mesi in cui era in carica, di aver sollecitato, tramite mail indirizzata al RPCT, prodotta in atti, il pieno rispetto della normativa anticorruzione in occasione di una raccomandazione inviata dal Ministero dell'Ambiente al riguardo e, il mancato riscontro, potrebbe aver indotto a ritenere assolti tali adempimenti.

### II - Determinazione della sanzione

Considerato che:



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

- la sanzione pecuniaria è determinata ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. b) del decreto legge n. 90/2014, secondo i parametri contenuti nell'art. 8 del Regolamento, con l'applicazione dei criteri generali contenuti nella legge n. 689/1981;
- l'importo è definito in rapporto a: la gravità dell'infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell'interessato al comportamento omissivo; la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell'amministrazione e al grado di esposizione dell'amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione; la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori; l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati; l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata;
- le risultanze istruttorie sono state valutate secondo gli anzidetti parametri;
- nel caso di specie si ritiene che l'illecito amministrativo debba essere riferito alla mancata adozione dell'aggiornamento del PTPC e PTTI per il triennio 2016-2018, rilevando la precedente omissione (2015-2017) sotto il profilo della quantificazione della sanzione ed è connotato da caratteri di gravità e rilevanza, trattandosi di adempimento previsto dalla legge;
- sulla base delle argomentazioni che precedono, si ritiene di non irrogare la sanzione pecuniaria ai commissari straordinari pro tempore del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, dr. [omissis], e avv. [omissis];
- si ritiene, invece, sanzionabile il comportamento del Prof. [omissis], commissario straordinario del Parco Geominerario dal 3.12.2013 al 13.03.2016, e del RPCT, dr. [omissis], per non aver tenuto in debito conto la rilevanza dell'attività di prevenzione della corruzione;
- l'elemento psicologico che caratterizza la censurata condotta dei soggetti su citati è dunque da rinvenirsi nella colpa, potendosi escludere che il loro comportamento omissivo, seppur caratterizzato da inosservanza degli ordinari doveri di diligenza, fosse il fine ultimo della loro azione.

Ritenuto che la sanzione resta a carico dei soggetti tenuti al dovere d'azione violato (Precedente Commissario straordinario e RPCT) sulla base delle argomentazioni che precedono, si è ritenuto di irrogare la sanzione pecuniaria pari ad euro 1.500 (millecinquecento)

Tutto ciò premesso e considerato

### DELIBERA

- di irrogare la sanzione pecuniaria in misura pari a euro 1.500 (millecinquecento/00) per ciascuno dei soggetti, ai signori:



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

- [omissis], nella qualità commissario straordinario del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna dal 3.12.2013 al 13.03.2016;
  - [omissis], nella qualità di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna.
- di disporre l'archiviazione nei confronti dei sigg. [omissis] e [omissis].

Il pagamento della sanzione pecuniaria dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento mediante versamento in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, da eseguire sul conto corrente di tesoreria acceso presso il Monte Paschi di Siena (agenzia di via del Corso 232, 00186 ROMA), codice IBAN: **IT7700103003200000004806788**.

Una copia del bonifico effettuato, provvista dell'indicazione del numero della delibera e della dicitura "Autorità Nazionale Anticorruzione – Ufficio Risorse Umane e Finanziarie" dovrà essere anticipata via fax al n. 06.36723289 e inoltrata, a mezzo posta, alla sede dell'Autorità – URUF – Via Marco Minghetti n. 10 – 00187 Roma ovvero, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it). In caso di omesso versamento la riscossione avverrà mediante ruolo ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il pagamento della sanzione pecuniaria potrà essere oggetto di rateizzazione.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell'Autorità.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 29 marzo 2017

Il Segretario, Maria Esposito